



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°151 TFT 16 del 06 novembre 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona dell' Avv.to Carmelo Franco, nella riunione del giorno 06 novembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 30/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Nicosia Vittorio (Presidente Società A.S.D. Olimpia Pedara all'epoca dei fatti);

sig. Zappalà Serafino (Dirigente Società A.S.D. Olimpia Pedara all'epoca dei fatti);

sig. Germana Alfio (Dirigente Società A.S.D. Olimpia Pedara all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Olimpia Pedara

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 2983/1215 del 27/09/18:

Il sig. Nicosia Vittorio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Olimpia Pedara, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 44 comma 1 e 3 del Regolamento L.N.D., 38 comma 1 N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 L.N.D. del 12.08.16 lett. B) e C), per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Zappalà Serafino, dirigente dell' A.S.D. Olimpia Pedara, di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria s.s. 2016-2017, sebbene sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico e per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un tecnico responsabile della prima squadra nonostante il sollecito della L.N.D. – Comitato Regionale Sicilia;

il sig. Zappalà Serafino, all'epoca dei fatti dirigente dell' A.S.D. Olimpia Pedara, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 44 comma 1 e 3 del Regolamento L.N.D., 38 comma 1 N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 L.N.D. del 12.08.16 lett. B) e C) per aver svolto, durante il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2016-2017, l'attività di allenatore dell' A.S.D. Olimpia Pedara, senza la necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

il sig. Germanà Alfio, all'epoca dei fatti dirigente dell' A.S.D. Olimpia Pedara, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per aver sottoscritto le distinte di tre gare del Campionato di Seconda Categoria s.s. 2016-2017 disputate dall'A.S.D. Olimpia Pedara, in cui risultava inserito quale allenatore il sig. Zappalà Serafino, soggetto all'epoca dei fatti dirigente della medesima società e privo della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

la società A.S.D. Olimpia Pedara ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dai propri dirigenti.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del sig. Nicosia Vittorio, Presidente della società Olimpia Pedara all'epoca dei fatti;

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Zappalà Serafino, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Olimpia Pedara all'epoca dei fatti;

mesi due di inibizione a carico del sig. Germanà Alfio, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Olimpia Pedara all'epoca dei fatti;

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Olimpia Pedara.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di alcune gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Olimpia Pedara è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara e sottoscritte dal dirigente Germanà Alfio, il nominativo del dirigente sig. Zappalà Serafino, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Olimpia Pedara Sig. Nicosia Alfio e i dirigenti Sig. Zappalà Serafino e Germanà Alfio, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Nicosia Vittorio, Presidente della società Olimpia Pedara all'epoca dei fatti;

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Zappalà Serafino, dirigente della società A.S.D. Olimpia Pedara all'epoca dei fatti;

mesi due di inibizione a carico del sig. Germanà Alfio, dirigente della società A.S.D. Olimpia Pedara all'epoca dei fatti;

ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Olimpia Pedara.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 609/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. REAL MERI'

Sig. Gitto Mariano (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. REAL MERI')

Sigg. Kassoum Dosso, Sayi Romeo Eremye, Ojeabulu Emmanuel, Gulli Francesco, Aurel Herman, Catalano Antonio, Aliberto Carmelo, Scilipoti Valentino, Genovese Salvatore, Marcini Salvatore e Foti Davide Alberto, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Seconda Categoria - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 27/09/18 proc. 3021/proc.5 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Real Meri;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Gitto Mariano;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Kassoum Dosso, Sayi Romeo Eremye, Ojeabulu Emmanuel, Gulli Francesco, Aurel Herman, Catalano Antonio, Aliberto Carmelo, Scilipoti Valentino, Genovese Salvatore, Marcini Salvatore e Foti Davide Alberto.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, in considerazione del fatto che la società deferita ha cessato ogni attività, dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Real Meri;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Gitto Mariano

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Kassoum Dosso, Sayi Romeo Eremye, Ojeabulu Emmanuel, Gulli Francesco, Aurel Herman, Catalano Antonio, Aliberto Carmelo, Scilipoti Valentino, Genovese Salvatore, Marcini Salvatore e Foti Davide Alberto.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 610/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

F.C.D. CALCIO GIARRE

Sig. Siligato Giuseppe Cateno (Presidente all'epoca dei fatti della F.C.D. Calcio Giarre)

Sigg. Indelicato Carmelo, Leonardi Alfredo, Oliveri Antonio, Raiti Salvatore, Russo Alessio, Spina Alfio, Torrisi Leonardo, Romeo Rosario Maria, Finocchiaro Marco, Coco Gianmarco, Testa Giuseppe, Ventaloro Andrea, Asaro Dennis, Sapienza Danilo, Micci Vincenzo, Patanè Fabrizio, Pappalardo Emanuele e Brullo Giuseppe, calciatori già tesserati per la società deferita. Campionato Seconda Categoria - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 02.10.18 proc. 3158/proc.1382 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, ritualmente convocate, hanno fatto pervenire memorie difensive chiedendo, inoltre, un rinvio dell'udienza come sopra fissata adducendo impedimento ad intervenire del Presidente della società per motivi di salute.

Nulla opponendo la Procura Federale, il Tribunale, ritenuto legittimo l'impedimento, rinvia all'udienza del 04/12/2018 ore 15,00 previa sospensione dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 38 comma 5 lett. d) del C.G.S. CONI.

Sii dispone darne comunicazione alle parti.

Procedimento n. 611/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. NASITANA

Sig. Bontempo Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Nasitana)

Sigg. Begaj Denis, Bellomo Simone, Bontempo Francesco Walter, Natoli Antonino e Bevacqua Francesco, calciatori già tesserati per la società deferita. Campionato Seconda Categoria - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 26.09.18 proc. 2964/proc.3 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Nasitana;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Bontempo Salvatore ;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Begaj Denis, Bellomo Simone, Bontempo Francesco Walter, Natoli Antonino e Bevacqua Francesco.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Nasitana;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Bontempo Salvatore ;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Begaj Denis, Bellomo Simone, Bontempo Francesco Walter, Natoli Antonino e Bevacqua Francesco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 06 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI